



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n.196 "legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- VISTO** il DPCM 22 novembre 2010 concernente la "disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri" come modificato dal DPCM 17 luglio 2019;
- VISTO** il DPCM 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" come modificato dal DPCM 19 giugno 2019, e in particolare l'articolo 34- bis, concernente il Dipartimento per i servizi strumentali;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale del 18 luglio 2016, concernente l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali;
- VISTO** il DPCM del 16 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** il DPCM del 20 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, con il quale al Cons. Paolo Molinari è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;
- VISTO** il DSG del 1° ottobre 2019, con il quale, a decorrere dal 20 settembre 2019, al Cons. Paolo Molinari è stata delegata l'adozione dei provvedimenti di competenza del citato Dipartimento;
- VISTO** l'art. 2 del citato DSG, con il quale, a decorrere dal 20 settembre 2019, al Cons. Paolo Molinari, sono assegnate in gestione le risorse finanziarie iscritte per l'esercizio 2019 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo espressa revoca, unitamente ai poteri di spesa, per importi non superiori a euro 500.000,00 (IVA esclusa) sui capitoli di cui all'elenco allegato al DSG e iscritti nel CdR 1 -Segretariato Generale- del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi capitoli di bilancio a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi, e sono altresì delegati gli atti esecutivi, anche per spese superiori all'importo di € 500.000,00 (IVA esclusa), relativi a contratti e convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 del medesimo DSG;
- VISTO** l'art. 18 della citata legge n. 400/1988 che dispone la cessazione dell'efficacia dei decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri dalla data del giuramento del nuovo Governo, avvenuto il giorno 13 febbraio 2021;
- VISTO** l'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 che prevede la proroga degli organi amministrativi il cui termine di durata sia venuto a scadenza, per un periodo non superiore a 45 giorni, durante i quali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale "In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (con la sola esclusione degli enti territoriali e delle società con organi di amministrazione in scadenza) "i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione...";

VISTO altresì, il richiamo testuale al regime della *prorogatio* contenuto nell'art. 3, comma 5, del citato DPCM 1° ottobre 2012;

VISTO il decreto del Segretario generale 16 febbraio 2021, concernente conferma, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, delle deleghe di funzioni e di spesa conferite dal Segretario generale ai capi delle strutture generali del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RAVVISATA la natura di atto di ordinaria amministrazione della presente decretazione;

CONSIDERATO pertanto, di poter procedere alla sottoscrizione della stessa pur in pendenza del termine di *prorogatio*;

VISTA la determina a contrarre del 6 dicembre 2019 con la quale è stato autorizzato l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria interna presso la sede PCM di Largo Chigi, n. 19, CIG n. 8481243F1E - Codice Iniziativa n. 2672992 e il Capo del Dipartimento per i Servizi Strumentali, Cons. Paolo Molinari, è stato delegato a compiere gli ulteriori atti annessi e consequenziali relativi alla gestione del contratto;

VISTO il Disciplinare di gara ed in particolare i paragrafi 3.5 (Modalità di presentazione della domanda), 3.6 (Documentazione amministrativa), 3.6.1. (Domanda di partecipazione), 3.6.2 (Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore), 3.10 (Seggio di gara, commissione giudicatrice e svolgimento delle operazioni di gara), 3.11 (Soccorso istruttorio);

CONSIDERATO che in data 19 gennaio 2021 il RUP ha proceduto – ai sensi del paragrafo 3.10 – alla verifica delle buste amministrative;

RAVVISATA dal RUP la necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti della ditta C3C, per integrare la documentazione amministrativa, dal momento che la concorrente ha caricato sul Sistema documenti non corrispondenti a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

In particolar modo:

- È stata caricata la richiesta di sopralluogo al posto della Domanda di partecipazione alla gara;
- sono stati caricati il disciplinare di gara e la carta di identità del sig. Carlo Cappucci invece della Dichiarazione di cui al paragrafo 3.3 del disciplinare di gara (requisiti);
- è stata inviata la carta di identità del sig. Giovanni Cappucci al posto della Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore di cui al paragrafo 3.6.2.

CONSIDERATO che la società C3C S.R.L. non ha provveduto all'invio della garanzia provvisoria riferita alla gara in oggetto e richiesta con il soccorso istruttorio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, in particolare, che la società ha inviato un documento riferito ad altra gara effettuata dal Ministero della Difesa per il Servizio bar/caffetteria presso OPS Sala Convegno unica di Mariscuola, La Maddalena (SS).

RAVVISATA, conseguentemente l'inadempienza della società C3C S.R.L. rispetto al soccorso istruttorio attivato dall'Amministrazione ai fini di integrare la documentazione mancante;

VISTO il verbale inviato dal RUP in data 1° marzo 2021, nel quale – dato atto dell'infruttuoso ricorso al soccorso istruttorio – il Responsabile della procedura propone l'esclusione della società C3C S.R.L.;

VERIFICATE E CONDIVISE le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento

Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo

DECRETA

L'esclusione della Società C3C S.R.L., dalla procedura di affidamento in concessione del servizio di caffetteria interna presso la sede PCM di Largo Chigi, n. 19, CIG n. 8481243F1E - Codice Iniziativa n. 2672992.

Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo pec alla società C3C s.r.l.

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio-Roma, secondo termini e modalità all'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come previsto nel paragrafo 12 del Disciplinare di gara.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Cons. Paolo Molinari)